



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
LICEO SCIENTIFICO STATALE "DON C. LA MURA"

Con annessa sez, LICEO CLASSICO

SAPS170004

VIA MONTE TACCARO, ANGRI 84012 (SA) TEL/FAX 081-5132847/61

REGOLAMENTO

del

COLLEGIO

dei

DOCENTI

Approvato dal Collegio Docenti del 01/09/2015.

INDICE

PREMESSA	pag. 3
Art. 1 - Composizione e Competenze	pag. 3
Art. 2 - Presidenza	pag. 4
Art. 3 – Convocazione	pag. 4
Art. 4 - Ordine del Giorno	pag. 5
Art. 5 – Seduta	pag. 6
Art. 6 – Discussione	pag. 6
Art. 7 - Votazione	pag. 8
Art. 8 – Verbalizzazione	pag. 9
Art. 9 - Commissioni e Dipartimenti	pag. 10
Art. 10 - Norme Finali	pag. 11

PREMESSA

Il Collegio dei Docenti è Organo tecnico le cui decisioni costituiscono il punto di partenza e lo strumento per la costruzione della *mission* dell'Istituto.

Esso è garanzia di decisionalità unitaria e di espressione collettiva nell'attuazione della funzione didattica-educativa-formativa dell'istituzione scolastica. In tale ambito le sue scelte sono il risultato di un lavoro collegiale che ha come scopo la programmazione e la verifica degli obiettivi raggiunti nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente ed in ossequio alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Dal punto di vista normativo, esso è definito dal Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e rispetta il CCNL, e tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento.

Art. 1 - Composizione e Competenze

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i Docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente scolastico che lo presiede.
2. Il Collegio dei Docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo, ha le seguenti competenze:
 - a. elabora il Piano triennale dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente scolastico.
 - b. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
 - c. cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
 - d. formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti per la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
 - e. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
 - f. adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;
 - g. promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti dell'istituto;
 - h. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del servizio del personale docente;
 - i. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap e degli alunni stranieri;
 - j. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
 - k. avanza proposte al Dirigente scolastico, per la sua predisposizione, in merito al piano annuale delle attività dei docenti;
 - l. propone al Consiglio di Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti;
 - m. identifica le funzioni strumentali e ne definisce i criteri di attribuzione, numero e destinatari;
 - n. delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei Docenti;
 - o. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe.
4. Fatti salvi i diritti della libertà didattica sanciti dalla Costituzione e previsti dalle norme, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i Docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 2 - Presidenza

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo Collaboratore allo scopo delegato. In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni;

1. dirige l'andamento della discussione e della votazione. In base a tale potere, egli può dare o togliere la parola, regolare e moderare la discussione, porre quesiti. Per ogni seduta ove siano previste delle votazioni, al fine di consentire un preciso conteggio dei voti, nomina uno o più scrutatori tra i componenti del Collegio.
2. a ragione del suo potere autonomo, egli deve mantenere l'ordine. Nel caso fosse impossibile la prosecuzione dei lavori, egli può disporre la sospensione o lo scioglimento della seduta.
3. su ogni punto in discussione, come ogni altro componente dell'organo collegiale, può presentare una proposta di deliberazione.
4. per un equilibrato andamento dei lavori, in mancanza di una regolamentazione dei tempi di discussione, egli, considerata esaurita la discussione e sufficiente ai fini della maturazione della volontà collegiale, la dichiara conclusa e mette ai voti la proposta relativa.

Art. 3 - Convocazione

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in seduta ordinaria secondo il calendario stabilito nel piano delle attività approvato nella prima riunione sulla base del quantitativo orario e delle attività collegiali previste dal contratto.
2. La convocazione è disposta dal Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data fissata. In casi eccezionali e per motivi d'urgenza, sono sufficienti tre soli giorni di preavviso.
3. Il collegio può, altresì, riunirsi in seduta straordinaria, su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti, o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi la necessità. Nel primo caso, la riunione deve aver luogo entro il termine di giorni 15 dalla presentazione della richiesta ed in essa viene discusso prioritariamente l' O.d.G. proposto dai richiedenti.
4. La convocazione è effettuata mediante apposita comunicazione affissa all'albo inserita nel registro delle comunicazioni. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e di presumibile fine seduta, la data dell'eventuale aggiornamento della seduta, per una sola volta, nel caso di mancato esaurimento dei punti all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso, l'O.d.G. non può essere modificato.

La durata massima di una riunione del Collegio dei Docenti è di tre ore. Tale durata massima, al fine di consentire l'esaurimento dei punti all'O.d.G. e, quindi, il non

aggiornamento della seduta, può essere protratta di mezz'ora. In ogni caso, ogni riunione non può protrarsi oltre le 20.30 del giorno di convocazione.

5. Dalla data dell'avviso di convocazione, o comunque non più tardi di cinque giorni prima della riunione, sarà disponibile presso l'Ufficio di Presidenza la documentazione (proposte di deliberazione, allegati, note esplicative, ecc.) relativa agli argomenti da trattare.
6. Di norma, durante i periodi natalizi e pasquali di sospensione delle lezioni, non può essere convocato il Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti si riunisce in orario non coincidente con le lezioni, salvo casi straordinari di indifferibile necessità. Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.

Art. 4 - Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno viene predisposto dal Dirigente scolastico tenendo conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all'O.d.G. di precedenti Collegi dei Docenti, di proposte scaturite dalle esigenze dei docenti, da richieste scritte avanzate da un terzo dei componenti del Collegio e dai gruppi di lavoro (Commissioni) nominati dal Collegio.
2. Durante la seduta, l'O.d.G. non può essere modificato e gli argomenti sono trattati, di norma, secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti in esso.
L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Collegio non può deliberare su argomenti diversi da quelli iscritti. Con approvazione della maggioranza dei presenti, il Collegio, prima di iniziare l'esame dell'O.d.G. o, in caso di necessità, durante il prosieguo dei lavori, può deliberare un diverso ordine del giorno di trattazione. Allo stesso tempo e allo stesso modo può consentire l'illustrazione e/o la mera discussione di argomenti integranti l'ordine del giorno.

Art. 5 - Seduta

1. Il giorno e all'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente apre la seduta del C.d.D. previa verifica del numero legale. La seduta è valida se risultano presenti almeno la metà più uno dei docenti in servizio. Il numero legale deve permanere per tutto il tempo di apertura della seduta e, comunque, deve esistere al momento della votazione.
2. In qualunque momento della seduta, ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. In caso si verifichi la mancanza del numero legale, la seduta sarà tolta, o i lavori del Collegio potranno essere limitati alla sola discussione senza alcuna deliberazione.
3. Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori.

Art. 6 – Discussione

1. All'inizio o al termine della seduta il Presidente può effettuare comunicazioni. Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo i punti all'O.d.G., nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.

2. La discussione del singolo punto posto all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente, ovvero di un componente del C.d.D., di norma di durata massima di 15 minuti.
3. Prima che abbia inizio la discussione di un punto all'O.d.G, ogni componente del Collegio può presentare una mozione d'ordine:
 - mirante ad ottenere che su quel punto non si discuta;
 - oppure finalizzata a rinviare la discussione sul punto in questione, in questo caso la mozione può essere posta anche durante la discussione;
 - oppure modificativa della sequenza dei punti all'O.d.G. non ancora discussi.
4. Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo un intervento a favore ed uno contro, di non oltre cinque minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi il Collegio con votazione palese. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato. La mozione d'ordine deve essere compatibile con le norme vigenti, con i tempi previsti e con quanto stabilito dal POF.
5. Al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, ogni intervento relativo ad un singolo punto all'O.d.G., non può, di norma, superare i cinque minuti. Ogni Docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.
6. Sugli argomenti compresi all'O.d.G. i Docenti si iscrivono a parlare durante la seduta. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine di iscrizione. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
7. Tutti i membri del Collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario.
8. Su uno stesso punto, ai membri del Collegio è consentito, di norma, un solo intervento, oltre all'eventuale dichiarazione di voto. Ogni intervenuto, ha diritto di replica, prima della chiusura del punto, una volta, per un tempo non superiore ai tre minuti per volta. Ogni dichiarazione di voto può essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.
9. Il Presidente può replicare agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo diritto normale d'intervento sui punti all'O.d.G. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato ad essa. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire.
10. In qualunque momento è permesso ai membri del Collegio di chiedere la parola per un richiamo al Regolamento.
11. Gli emendamenti possono essere soppressivi, modificativi e aggiuntivi e devono essere presentati in forma scritta, datati e firmati almeno un giorno prima della seduta del Collegio Docenti.
Gli eventuali emendamenti devono essere votati singolarmente e prima del voto generale sulla proposta di deliberazione a cui fanno riferimento.
12. Il fatto personale sussiste quando ad un componente del Collegio Docenti vengano attribuiti fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse durante la

discussione. L'interessato può chiedere la parola per fatto personale e intervenire per non più di tre minuti. L'intervento per fatto personale ha la precedenza nell'ordine di discussione, ma non è consentito tornare su discussioni già chiuse.

13. Durante la seduta, su proposta del Presidente o di un decimo dei docenti, la trattazione di un argomento può essere sospesa, per consentire approfondimenti e confronti tra docenti, o rinviata.
La proposta di sospensione o rinvio si intende approvata se nessuno si oppone. In caso contrario viene sottoposta al voto del Collegio Docenti. Prima del voto è ammesso un intervento favorevole e uno contrario alla proposta. Nella stessa seduta sono ammesse complessivamente non più di due sospensioni, con il limite di una sola per argomento.
14. La seduta non può essere chiusa prima che il Collegio Docenti abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all'O.d.G.; tuttavia, il Presidente può sospendere la riunione, a condizione che sia stato esaurito il tempo della durata dei lavori previsto nella convocazione.
15. L'importanza e la delicatezza dei compiti del Collegio dei Docenti richiedono che ciascuna riunione si svolga in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione. Durante la trattazione degli argomenti, i componenti il Collegio hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui. Se un componente del Collegio lede i principi affermati nei precedenti commi, il Dirigente scolastico è tenuto a richiamarlo.
Dopo un secondo richiamo all'ordine rivolto allo stesso componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può togliergli la parola e agire come previsto dalla norma.

Art. 7 – Votazione

1. Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.
2. In generale, le votazioni avvengono per alzata di mano. Qualsiasi membro del C.d.D. può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata.
Qualora si ritenga opportuno far risultare a verbale la volontà espressa dai singoli membri, su specifica richiesta di almeno un membro, approvata dal Collegio a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, si procede a votazione per appello nominale.
3. A ogni deliberazione corrisponde una votazione. La delibera è adottata se i voti favorevoli sono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora la delibera riguardi l'adozione del POF o modifiche o integrazioni al medesimo, oppure Regolamenti e relative modifiche o integrazioni, la maggioranza richiesta è qualificata e pari alla metà più uno dei membri del Collegio. In caso di parità in una votazione palese, prevale il voto del Presidente. Al fine di facilitare un corretto conteggio dei voti da parte degli scrutatori, il Presidente chiede ai membri del Collegio di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l'astensione. L'astensione non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza.
4. Si ricorre allo scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per delibere riguardanti le persone. A tal fine, il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto formato da tre docenti. Il numero massimo di preferenze esprimibili è pari a 1, se le persone da eleggere sono fino a due, a 2 se sono fino a sei.

5. Nel caso siano stati presentati emendamenti e/o integrazioni alle proposte in votazione, singole o in contrapposizione, si procede prima alla votazione separata di ciascun emendamento e/o integrazione per ciascuna proposta, successivamente alla votazione delle proposte nella loro globalità.
6. Se su un singolo argomento esistono due proposte in contrapposizione, il Presidente mette ai voti le due proposte e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta, solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti vengono messe in votazione in contrapposizione e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
7. Al momento della votazione, qualora sussista un fondato dubbio sul numero dei presenti, su richiesta anche di un solo membro del Collegio, il Presidente, procede alla verifica del numero legale. Ove si accerti la sua mancanza, il Presidente sospende momentaneamente la seduta fino a che in aula non vi sia il numero dei presenti definito dall'art. 5 comma 1. Se ciò non si verifica entro quindici minuti, la seduta viene tolta o aggiornata alla data, qualora prevista nella convocazione, per l'eventuale proseguimento dei lavori.
8. Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
9. Conclusa la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione.

Art. 8 – Verbalizzazione

1. Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate, il verbale a cura del Segretario verbalizzante, designato dal Dirigente scolastico in base alla normativa vigente, alla prima riunione utile.
2. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi degli assenti giustificati o meno e quelli dei Docenti eventualmente assentatisi durante la riunione. In esso sono riportate le proposte e gli interventi e sono contenute le deliberazioni. La redazione del verbale ha un carattere sintetico. Pertanto, gli interventi dei singoli componenti sono riportati solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche dichiarazioni. In questo caso, il docente è tenuto a presentare per iscritto la sua dichiarazione firmandola e datandola. Al verbale deve essere allegato, quale parte integrante e sostanziale, ogni eventuale documento richiamato nel medesimo. Il verbale è sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal Segretario.
3. Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono contenute nel verbale della seduta in cui sono state adottate. Esse sono numerate progressivamente per anno scolastico. La deliberazione, quale atto giuridico, è redatta secondo la forma prevista e contiene: il numero ordinato per anno scolastico, l'oggetto, la premessa, il dispositivo, che rappresenta la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della deliberazione stessa e l'esito della votazione (numero dei presenti alla seduta, numero dei votanti, numero degli astenuti, numero dei voti favorevoli e dei voti contrari). Alla deliberazione deve essere

- allegato, quale parte integrante e sostanziale, ogni eventuale documento richiamato nella medesima.
4. Contro le deliberazioni del Collegio dei Docenti, in quanto atti collegiali e quindi definitivi, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
 5. Il Segretario, previo consenso del Collegio espresso alla prima riunione, può utilizzare mezzi elettronici di registrazione ai soli fini della redazione del verbale, con l'obbligo della custodia e della distruzione degli stessi all'approvazione del verbale medesimo.
 6. La verbalizzazione della seduta precedente viene messa a disposizione dei docenti almeno tre giorni prima della seduta successiva, nell'Ufficio di Presidenza o Vicepresidenza.
 7. Entro i termini di giorni 15 dallo svolgimento del Collegio dei docenti ogni docente della scuola può presentare richiesta scritta di lettura del Verbale. Dopo siffatta richiesta, il DS comunicherà all'interessato giorno e ora per la lettura dello stesso considerando le necessità organizzative e funzionali dell'Istituto. Il docente può prenderne visione, annotare le parti di suo interesse e comunicare al Dirigente scolastico oppure al segretario verbalizzante, le proprie osservazioni e rilievi, indicando i punti che a suo giudizio meritano di essere rivisti o integrati. Le note devono essere esposte per iscritto e non superare una facciata di un foglio uso protocollo, dattiloscritto, datato e firmato dal docente. Le predette osservazioni saranno integrate nel verbale a cura del Segretario del Collegio. Chi non ha operato nel modo descritto, non ha diritto a presentare integrazioni e/o osservazioni nelle successive sedute collegiali.
 8. Il verbale si intende per letto e approvato nella seduta successiva.
 9. Il docente che si dichiara non d'accordo sul modo con cui è stato verbalizzato un suo intervento nella seduta precedente, ha l'obbligo di precisare se ha già sottoscritto le sue osservazioni al Dirigente scolastico o al segretario verbalizzante nel modo sopra indicato. Se ciò non è avvenuto la sua richiesta di rettifica deve ritenersi automaticamente respinta. Eventuali atteggiamenti ostruzionistici o prevaricatori assunti in corso di assemblea, formeranno oggetto di richiamo da parte del Dirigente scolastico, al quale potrà seguire, nei casi più gravi, anche nota scritta di addebito.

Art. 9 – Commissioni e Dipartimenti

1. Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la sua attività, può costituire Dipartimenti di area e di indirizzo. Nel caso siano in discussione particolari e corposi argomenti, con formale delibera può costituire Commissioni permanenti o non permanenti. In quest'ultimo caso, la delibera deve riportare il periodo massimo entro il quale la Commissione è tenuta a esaurire l'attività.
2. Le Commissioni si insediano entro 15 giorni dalla data della loro costituzione. Per l'occasione la convocazione viene fatta dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, che presiede la riunione relativa. All'interno della Commissione è previsto un Coordinatore e un verbalizzante.
3. Il Coordinatore conduce i lavori della Commissione secondo le direttive e le modalità stabilite dal Collegio. In particolare convoca la Commissione, formulando l'O.d.G. della seduta, presiede le riunioni tiene i contatti con il Dirigente, con i Docenti e con gli altri

Organi della scuola. Di ogni seduta è compilato apposito verbale. Il Coordinatore relaziona al Collegio in merito al lavoro svolto dalla Commissione stessa.

Art. 10 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua formale approvazione e può essere modificato e integrato dal Collegio dei Docenti con le procedure ordinarie.
2. Le modifiche del Regolamento per adeguamento a prescrizioni normative intervenute successivamente alla data della sua approvazione, si intendono automaticamente recepite, senza sottoporle ad una specifica approvazione da parte del Collegio.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio dei docenti successiva a quella in cui esso è stato approvato.
L'approvazione avviene a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in prima votazione. Nel caso di prima votazione con esito negativo si procede ad una seconda votazione. In seconda votazione l'approvazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 01/09/2015, verbale n. 1 delibera n. 3.